

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 26/30/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Trattasi di "avviso di rettifica e liquidazione" - ai sensi degli artt. 51 e 52 del DPR 131/1986 - con cui l'ufficio elevava il valore dell'avviamento dichiarato - da euro 50.000,00 ad euro 1.302.050,00 - relativamente alla cessione del ramo d'azienda - del 29 dicembre 2006 - intercorsa tra la Softing srl - cessionaria - e la Luna Software srl - cedente. Nel ricorso introduttivo la società Softing srl rilevava l'eccessiva rideterminazione del valore dell'avviamento effettuata secondo metodologia astratta che non teneva conto dell'effettiva situazione debitoria del ramo d'azienda ceduto ovvero, in alternativa, chiedeva di applicare l'imposta di registro sul minore valore. La Commissione di primo grado di Milano - sez. 36 con decisione n. 130/36/10 - dep. Il 13 aprile 2010 - respingeva il ricorso.

Appella la sentenza la società contribuente deducendo che il calcolo prospettico proposto ed elaborato dall'Agenzia dell'Entrate è da ritenersi relativo ed approssimativo in quanto basato su formule astratte che non hanno tenuto conto della situazione reale del ramo d'azienda rilevato che aveva esposizioni debitorie per euro 950.000,00 e che, inoltre, la società cedente il ramo d'azienda fu dichiarata fallita dopo pochi mesi la cessione. Ritiene errata la metodologia accertativa dell'Ufficio che nel rideterminare il valore dell'avviamento ha preso in considerazione i valori riferiti sia agli interi redditi della società cedente sia a quelli relativi al volume d'affari, mentre la fattispecie riguardava la cessione del singolo ramo d'azienda che aveva un valore d'avviamento pari a zero proprio per l'enorme esposizione debitoria. Nel merito deduce anche per l'errato riferimento del triennio effettuato dall'Ufficio in quanto la cessione avvenne in data 29 dicembre 2006 pertanto i valori da assumere per il calcolo dovevano riguardare il triennio 2006-2005-2004; invece l'Ufficio erroneamente ha assunto i valori del triennio 2005-2004-2003. Chiede la riforma della sentenza con conferma del valore dichiarato; in subordine accertare il minore valore di euro 212.049,00 senza attualizzarlo.

Si costituisce l'Ufficio con controdeduzioni rilevando la legittimità del criterio adottato, avendo utilizzato il metodo previsto dall'articolo 51 DPR 131/86 ed articolo 2 del DPR 460/96, mentre nessun rilievo può essere dato all'avvenuta dichiarazione di fallimento della società cedente in quanto la valutazione dell'avviamento tiene conto della potenzialità di produzione del reddito. Chiede la conferma della sentenza con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello del contribuente è fondato. Invero si osserva che la metodologia adoperata dall'Ufficio, fondata "sull'attualizzazione dei redditi medi", per rettificare il valore dell'avviamento dichiarato dal contribuente - cessionario del ramo d'azienda, costituisce uno dei tanti metodi suggeriti dalla prassi economico - aziendale. Infatti, nel caso all'esame, la determinazione del valore dell'avviamento può ritenersi effettuata in maniera astratta in quanto, da un lato, l'Ufficio ha assunto parametri soggettivi (calcolo del reddito medio da attualizzare, tasso di attualizzazione del 10%. durata di 10 anni del maggiore reddito derivante dall'avviamento) che costituiscono presunzioni semplici inidonee per determinare il "fatto ignoto" del valore dell'avviamento. Dall'altro lato, invece, l'Ufficio ha disatteso quanto pattuito nel rogito notarile tra il cedente e il cessionario che faceva riferimento alle scritture contabili del ramo d'azienda ceduto secondo cui la società cessionaria si accollava passività per complessivi euro 950.000 di cui 250.000 riferite al TFR dei dipendenti; 100.000 riferite agli agenti; 200.000 per diritti d'autore; 400.000 per debiti verso fornitori. Ciò significa che il contribuente, al valore dell'avviamento determinato dall'Ufficio sulla base di parametri generici ed ipotetici (calcolo del reddito medio, tasso di

attualizzazione, durata del periodo di durata dell'avviamento), ha opposto dati effettivi desunti dalle scritture contabili che rilevano per l'effettiva consistenza del ramo d'azienda ceduta e della concreta potenzialità economica. Pertanto l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, annullato l'avviso di rettifica dell'Ufficio. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

La Commissione in riforma dell'impugnata sentenza annulla l'avviso di rettifica e liquidazione. Spese compensate.